

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Modifiche al preambolo della l.r. 21/2009

Art. 2 – Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2009

Art. 3 – Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2009

Art. 4 – Programmazione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 21/2009

Art. 5 – Avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2009

Art. 6 – Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 21/2009

Art. 7 – Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 21/2009

Art. 8 – Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 21/2009

Art. 9 – Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 21/2009

Art. 10 – Identificazione degli apiari. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 21/2009

Art. 11 – Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 21/2009

Art. 12 – Allevamento di api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 21/2009

Art. 13 – Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 21/2009

Art. 14 – Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 21/2009

Art. 15– Norme transitorie

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura);

Visto l'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);

Considerato quanto segue:

1. a livello statale in materia di procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di apicoltura sono intervenute negli ultimi anni importanti novità conseguenti all'istituzione dell'anagrafe apistica; l'amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via

amministrativa al nuovo sistema statale, tuttavia, al fine di aggiornare anche la legislazione regionale in materia si rende necessario modificare la l.r. 21/2009;

2. al fine di garantire la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell'attività apistica viene introdotto un parametro oggettivo per delimitare l'ambito dell'attività svolta per autoconsumo;

3. l'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della legge e l'esigenza di garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo, rendono necessario intervenire sulle disposizioni in materia di divieti;

4. il sistema sanzionatorio è aggiornato al fine di adeguarsi alla sopravvenuta legislazione statale;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 21/2009

1. Nel terzo capoverso del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura) le parole "Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)" è sostituito dal seguente: "Visto il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli".

2. Dopo il terzo capoverso del preambolo della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:
"Visto l'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);"

3. Il punto 7 del preambolo è sostituito dal seguente:
"7. I procedimenti amministrativi per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di apicoltura a fini commerciali e di autoconsumo sono definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA);"

4. Il punto 10 del preambolo è sostituito dal seguente:
"10. E' necessario modificare la norma sulla programmazione degli interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche con la programmazione europea;"

Art. 2

Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2009

1. Al termine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura) sono inserite le seguenti: " e dall'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)".

Art. 3

Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2009

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2009, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f bis) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione;”.
2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2009, dopo la lettera f bis) è inserita la seguente:
“f ter) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia;”.
3. Nel comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2009, dopo la lettera f ter) è inserita la seguente:
“f quater) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale);”.

Art. 4

Programmazione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 21/2009

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2009 dopo la parola “nazionale” sono inserite le seguenti: “e dell'Unione europea”

Art. 5

Avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2009

1. L'articolo 4 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali

1. L'attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta alla presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”) nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e sulla loro consistenza in termini di numero di alveari. La SCIA è presentata nei termini di cui al punto 6 del d.m. 11 agosto 2014.
2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale (AUSL) competente per territorio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
3. I servizi veterinari AUSL effettuano la registrazione in banca dati apistica nazionale (BDA) e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui al d.m. 11 agosto 2014.”.

Art. 6

Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 21/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo

1. L'attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l'accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al d.m. 11 agosto 2014.
2. I servizi veterinari AUSL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al d.m. 11 agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.”.

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 21/2009

1. L'articolo 6 della l.r. 21/2009 è abrogato.

Art. 8

Aggiornamento della Banca Dati Apistica nazionale e censimento annuale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 21/2009

1. L'articolo 7 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art.7

Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale

1. Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la stessa BDA con le informazioni e le modalità previste dal punto 7 del d.m. 11 agosto 2014.
2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 4 e 5. ”.

Art. 9

Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 21/2009

1. L'articolo 8 della l.r. 21/2009 è abrogato.

Art. 10

Identificazione degli apiari. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 21/2009

1. L'articolo 9 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Identificazione degli apiari

1. Ogni apiario presente sul territorio regionale deve esser identificato con il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal d.m. 4 dicembre 2009 e dal d.m. 11 agosto 2014.
2. Il proprietario o il detentore dell'apiario è responsabile dell'identificazione dello stesso.”.

Art. 11

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 21/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali;

b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interrimento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;

c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interrimento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.

3. La Giunta regionale, sentite le forme associative di cui all'articolo 2, può individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e la restante entomofauna pronuba.

4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'AUSL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.”.

Art. 12

Allevamento di api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 21/2009

1. L'articolo 11 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Allevamento api regine e zone di rispetto

1. La Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all'articolo 2, può individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.”.

Art. 13
Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 21/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 21/2009 è abrogato.
2. Il comma 7 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
"7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla legge regionale 25 luglio 2014, n. 42 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana").".

Art.14.
Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 21/2009

1. L'articolo 13 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 13
Sanzioni amministrative

1. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896 bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
2. All'apicoltore che non ottempera agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 7 comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
3. I trasgressori dell'obbligo di cui all'articolo 4 sono esclusi dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali.
4. Ai trasgressori della disposizione dell'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
5. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 15.000,00 euro.
- 6 Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario."

Art. 15
Norme transitorie

1. Gli allevamenti registrati come autoconsumo, che alla data di entrata in vigore della presente legge, superano i limiti di consistenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis) per mantenere la qualifica di allevamento per autoconsumo devono adeguarsi al limite previsto nel suddetto articolo entro il 31 dicembre 2018.